



Club Alpino Italiano
Sezione di Chiari

REGOLAMENTO SEZIONALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - ANNO SOCIALE

Art. 1

E' costituita con sede in Chiari l'associazione denominata Club Alpino Italiano - Sezione di Chiari e sigla C.A.I Sezione di Chiari.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2

La sezione è una struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato, ed uniforma il proprio regolamento allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I..

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3

La sezione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale (art. I.1 dello Statuto generale del C.A.I.).

Art. 4

Per conseguire gli scopi indicati nell'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, la sezione promuove:

- La tutela degli interessi generali dell'alpinismo, collaborando con tutti gli enti, pubblici o privati che si occupino dei problemi connessi con l'alpinismo;
- la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci alpinismo e la speleologia
- la realizzazione, la manutenzione e la gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- la diffusione della frequentazione della montagna e la organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche rivolte in particolare ai giovani anche in collaborazione con le realtà scolastiche locali;
- attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

- l'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione del C.N.S.A.S.;

Art. 5

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

Sono previste le seguenti categorie di soci: "benemeriti", "ordinari", "famigliari" e "giovani" secondo quanto stabilisce l'art.II.1 comma 1 dello Statuto del C.A.I..

Art. 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e il regolamento della sezione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 9

I soci sono tenuti a versare alla sezione la quota associativa così composta:

- 1 la quota di ammissione;
- 2 la quota associativa annuale;
- 3 il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- 4 eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le quote ed i contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno, dopo tale data il socio non in regola è considerato moroso e pertanto perde la qualifica di socio

L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione, non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 10

I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo le disposizioni dello statuto e regolamento generale. (art.II.4 comma 4 dello statuto generale)

Art. 11

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. (art.II.4 comma 6 dello statuto generale)

Art. 12

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio anche nel caso di suo scioglimento e

liquidazione (art.II.IV.1 comma 2 del regolamento generale).

Art. 13

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti dall'art.II.4 dello Statuto del C.A.I. e nell'art.II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I.:

Art. 14

La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata a norma del regolamento disciplinare.

Art. 15

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori della sezione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 17

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 18

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, e possono essere affidate solo a soci maggiorenni iscritti alla sezione da almeno due anni compiuti.

Art. 19

I consiglieri e i revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La durata dell'incarico del presidente è stabilita dall'art. 34 del presente regolamento.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. E' escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, compresa quella per acclamazione.

Capo I – Assemblea

Art. 21

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.

L'Assemblea:

- elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione con le modalità stabilite dal presente ordinamento escluso il voto per corrispondenza;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- delibera la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sullo scioglimento della sezione secondo quanto indicato dall'art.VI.4 dello Statuto Generale;
- adotta l'ordinamento e i programmi annuali della sezione;

Art. 22

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci o quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei conti.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, dandone comunicazione a tutti i soci maggiorenni; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 23

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minorenni non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 24

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario, e, se necessario, tre scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 25

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione dei vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi;
- la deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, su proposta del consiglio direttivo può eleggere, fra i soci più meritevoli e con almeno trent'anni di anzianità, un Presidente Onorario, il quale può partecipare al Consiglio direttivo senza potere di voto.

Art. 26

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo.

Capo II - Consiglio Direttivo**Art. 27**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione; esso si compone di 11 membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

La votazione del Consiglio Direttivo avviene durante l'assemblea ordinaria o appositamente convocata.

Tutti i soci, come da art. 10 e 18 possono presentare la loro candidatura secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

La votazione avverrà su lista unica sulla quale potranno essere espresse un massimo di 7 preferenze.

Possono essere preferenziati anche soci non inseriti nella lista.

Risulteranno eletti consiglieri gli 11 soci più votati.

I primi tre soci non eletti consiglieri ricopriranno l'incarico di Revisori dei Conti.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge altresì uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere scelti fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, in questo caso non hanno diritto di voto.

Art. 28

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale del C.A.I..

In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e relative note integrative;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di sottosezioni e gruppi;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Art. 30

Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario e sostituito dal primo non eletto

Qualora il Consiglio venga a ridursi di sei dei suoi componenti, si deve convocare l'Assemblea per indire le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissione dell'intero consiglio si deve convocare l'assemblea nel termine di trenta giorni.

Ove occorra i Revisori dei conti procederanno alla convocazione dell'Assemblea.

Capo III – Il Presidente

Art. 31

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 32

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ed ha la rappresentanza della sezione di fronte a terzi, e la firma sociale.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 33

Il Presidente rappresenta anche legalmente la sezione a tutti gli effetti, firma con il Tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento, provvede, coadiuvato dal Segretario all'esecuzione delle deliberazioni consiliari ed al coordinamento delle attività delle singole commissioni.

In caso di impedimento è sostituito dal vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di questo dal consigliere più anziano d'iscrizione alla sezione.

Art. 34

Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive, salvo interruzione di almeno un anno.

Capo IV – Segretario e Tesoriere

Art. 35

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi della sezione.

Art. 36

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione, e ne tiene la contabilità.

Capo V – Collegio dei Revisori dei conti

Art. 37

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri nominati dall'assemblea. Esso elegge al suo interno un presidente.

Art. 38

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo e di verifica della contabilità sociale, patrimoniale, finanziaria e amministrativa.

Esso si riunisce periodicamente; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere, in qualsiasi momento,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

PATRIMONIO - BILANCIO

Art. 39

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà della sezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 40

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 41

I fondi liquidi della sezione possono essere depositati in un conto bancario intestato alla sezione stessa.

I pagamenti devono essere firmati dal Presidente e dai soci eventualmente delegati.

Art. 42

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che viene presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art. 43

In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (GR) interessato (art.VI.I.9 comma 2 e 3 del regolamento generale).

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 44

La sezione può, a norma dell'art.VI.III.1 del Regolamento Generale e dell'art. VI.3 dello Statuto Generale e, con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione dal Comitato Direttivo regionale competente, costituire delle sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e quelle del presente Regolamento.

Le sottosezioni possono darsi un proprio regolamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio direttivo della sezione.

La sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio; e in ogni caso non intrattiene

rapporti diretti con la struttura centrale.

In caso di amministrazione autonoma una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione nel termine di cui all'art.9.

L'Assemblea dei soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di ottobre con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.

L'assemblea nomina la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e non oltre sei Consiglieri i cui nomi vengono comunicati alla Sezione.

La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione.

Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo.

Lo scioglimento della sottosezione avviene nei termini stabiliti dall'art. VI.III.3 del Regolamento Generale.

Il caso di scioglimento della sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

Art. 45

La Sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo e ne determina la costituzione ed il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente regolamento.

Un rappresentante di questi gruppi, eletto nell'ambito del gruppo stesso, potrà presenziare e partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 46

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita della sezione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esprimere il tentativo sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- Il Comitato Direttivo Regionale, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Art. 47

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento, o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento Generale del C.A.I..

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 49

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della

struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile nei tempi e con le modalità stabilite dall'art.VIII.3 dello Statuto Generale.

Chiari, 09.05.2006

il presidente
Egidio Carniato

Versione definitiva dello statuto con le modifiche richieste dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo.

Chiari 29 ottobre 2007

il presidente
Egidio Carniato